

ADMO ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO E CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE DELLA REGIONE VENETO ODV

Art. 1 - Costituzione e Denominazione

E' costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 (in seguito anche "Codice del Terzo Settore" o "CTS"), del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "Associazione donatori midollo osseo e cellule staminali emopoietiche della Regione Veneto ODV", in breve "ADMO Veneto ODV" (in seguito anche "Associazione"), che assume la forma giuridica di associazione riconosciuta.

La qualifica di "ente del terzo settore" o dell'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (in seguito "RUNTS").

Art 2 - Sede e Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione ha sede legale in Padova all'indirizzo risultante dal Registro delle organizzazioni di volontariato ovvero dal RUNTS.

Lo spostamento della sede legale nel comune di Padova non comporterà modifica statutaria, verrà effettuato con delibera del Consiglio Direttivo e comunicato agli uffici competenti.

L'Associazione ha facoltà di istituire, sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme vigenti sul territorio di riferimento.

Art. 3 - Principi

ADMO Veneto OdV è un organismo libero, indipendente, apartitico, aconfessionale, senza distinzione di razza, sesso, etnia, religione o ideologia politica, non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti degli artt. 14 e seguenti del codice civile, del D.Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione aderisce a "Associazione Donatori Midollo Osseo e cellule staminali emopoietiche ODV Nazionale" (in breve "ADMO ODV Nazionale"), accettandone le finalità, lo statuto ed i regolamenti nel tempo vigenti.

Art. 4 - Finalità

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si prefigge lo scopo di promuovere e diffondere presso la popolazione la conoscenza e la sensibilità per le tematiche inerenti la donazione volontaria, gratuita, anonima e consapevole di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche da sangue periferico e placentare, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità nazionale ed internazionale i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute e di incrementare i donatori di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche così da favorire l'aumento dei relativi trapianti.

Art. 5 - Attività

L'Associazione si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Soci, attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, anche con attività editoriali, in tutti gli ambiti di intervento utili a consentire l'aumento delle donazioni di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche da sangue periferico e placentare.

Nello svolgimento di tale principale attività l'Associazione potrà attuare anche altri interventi ed attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, e nello specifico:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

u) beneficenza o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del citato articolo 5;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al citato articolo 5, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

A titolo esemplificativo e non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- promuovere iniziative, in collaborazione e in convenzione con le istituzioni regionali, sia sotto il profilo sociale che sotto quello legislativo, atte a favorire la realizzazione degli scopi sociali;
- favorire lo sviluppo della donazione volontaria, gratuita, anonima e consapevole a livello nazionale, comunitario ed internazionale;
- incrementare i donatori di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche così da favorire l'aumento dei relativi trapianti;
- collaborare con i Centri di Tipizzazione Tissutale allo scopo di agevolare l'attività della tipizzazione medesima;
- essere di supporto logistico ed organizzativo, ove necessario, ai donatori che si rivelino compatibili con pazienti in attesa di trapianto di midollo osseo e/o cellule staminali emopoietiche;
- collaborare ed essere di supporto, ove necessario, all'organizzazione medica preposta al funzionamento del Registro Regionale ed alle sue articolazioni funzionali, e del Registro Nazionale dei donatori di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche (IBMDR);
- essere di supporto, ove necessario, ai Centri di Trapianto, regionali o nazionali, o ad altri Istituti/organi Tecnici che svolgono attività similari;
- stimolare e favorire la ricerca nel settore della donazione di midollo osseo cellule staminali emopoietiche e delle malattie interessate dal trapianto di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche;
- promuovere la formazione e l'aggiornamento di volontari e sanitari in collaborazione con il Registro Regionale che operino sul territorio perseguendo le finalità dell'associazione;
- partecipare alle attività di programmazione regionale con il Centro Regionale Trapianti ed il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di reclutamento e sensibilizzazione dei potenziali donatori di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche, stabiliti a livello nazionale e condivisi con i poli di funzionamento della rete IBMDR, in raccordo con la rete trasfusionale e trapiantologica regionale;

- organizzare manifestazioni esterne (out door) per svolgere le attività di reclutamento che prevedono la preselezione dei potenziali donatori da parte di personale sanitario strutturato o volontario abilitato attraverso, a titolo esemplificativo, la raccolta di dati anamnestici e la raccolta del campione salivare mediante appositi kit;
- supportare il Registro Regionale e le sue articolazioni funzionali nell'attività di prenotazione degli appuntamenti per l'effettuazione del prelievo ematico e salivare del potenziale donatore e nell'attività di richiamo del donatore stesso nel caso di compatibilità;
- partecipare alle riunioni della Commissione del Trapianti allogenici da non consanguinei;
- partecipare all'elaborazione delle politiche del terzo settore, con particolare riferimento all'associazionismo ed al volontariato, rappresentando l'Associazione negli organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all'interno degli organismi associativi di coordinamento;
- promuovere ed organizzare campagne regionali di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del midollo osseo e cellule staminali emopoietiche da sangue periferico e placentare, coordinandosi con le istituzioni competenti, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale, di propria competenza;
- collaborare con altre associazioni ed enti, pubblici o privati, nazionali o esteri, operanti nel settore socio sanitario o che promuovono l'informazione a favore della donazione di organi, di sangue ed emocomponenti e del cordone ombelicale;
- coordinare le politiche sanitarie che le sono istituzionalmente affidate attraverso l'emanazione di direttive e linee guida;
- promuovere la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse anche attraverso la stampa, i social, il digital web, la radio, la Tv, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale, avvalendosi della collaborazione anche di agenzie di comunicazione e uffici stampa;
- svolgere attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola ed università, delle Forze Armate e delle Forze dell'ordine, nonché a quello dello sport;
- promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati.
- promuovere e partecipare ad iniziative di raccolta fondi finalizzate al sostentamento delle attività dell'associazione, nonché a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica, alla cooperazione internazionale ed allo sviluppo del sistema socio sanitario ed alla realizzazione di progetti di interesse associativo;

- promuovere programmi di sviluppo della donazione volontaria e gratuita del midollo osseo e cellule staminali emopoietiche a livello europeo ed internazionale;
- favorire i contatti con analoghe associazioni italiane ed estere, allo scopo di promuovere e coordinare azioni d'interesse comune.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del CTS.

Art. 6 – Patrimonio, divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- la dotazione patrimoniale esistente all'atto dell'adozione del presente Statuto;
- dalle somme conferite a titolo di liberalità espressamente destinate ad incrementare il patrimonio e dalle singole e successive erogazioni;
- dai beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione, nonché da elargizioni o contributi da parte di aziende, enti pubblici, enti privati, persone fisiche, sempre che i beni mobili e immobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra, siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio Direttivo disporrà di destinare ad incrementare il patrimonio.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività istituzionali previste nel presente statuto.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e mantenimento del patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione non potrà scendere al di sotto del valore minimo prescritto per il conseguimento della personalità giuridica dall'art. 22 comma 4 del CTS. In caso di diminuzione sotto il minimo suddetto di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'Assemblea deve senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio sopra il minimo ovvero la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del CTS, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 7 - Entrate

L'Associazione provvede allo svolgimento delle sue attività con le seguenti entrate:

- le rendite e, in generale, i redditi del patrimonio di cui al precedente art. 6;
- le donazioni, i lasciti testamentari, i contributi e ogni altra liberalità fatta da enti e/o privati, che non siano espressamente destinati ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
- quote associative;
- i contributi di enti pubblici, anche per attività in regime di convenzionamento;
- i contributi di istituzioni ed entità nazionali e sovranazionali;
- ogni altra somma di denaro che pervenga all'Associazione e che non sia espressamente destinata ad incremento del patrimonio;
- le entrate derivanti dall'esercizio delle attività di cui all'art. 5, anche di natura commerciale;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del RUNTS;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del CTS.

Art. 8 - Soci

Sono Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità, mosse da spirito di solidarietà, e che

- a) vengono inserite nel Registro Nazionale dei donatori di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche; e/o
- b) svolgono attività di volontariato in favore dell'Associazione come definito con regolamento interno; e/o
- c) sostengono l'Associazione versando la quota associativa annuale determinata dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione a Socio è subordinata alla presentazione di apposita richiesta, da effettuarsi al Consiglio Direttivo tramite il modulo specificamente predisposto, ove l'aspirante Socio dovrà indicare in quale dei suddetti modi intende sostenere l'associazione.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro Soci; l'ammissione è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso.

La qualifica di Socio è intrasmissibile e la quota sociale, ove dovuta, non rivalutabile e non rimborsabile.

Il Consiglio Direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Art. 9 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro dei Soci, se in regola con il pagamento della quota associativa, ove dovuta;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio di esercizio;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 25;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.

I Soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, ove dovuta, la quota sociale nei termini.

La qualifica di Socio si perde per decesso, recesso o esclusione.

Il Socio può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione mediante comunicazione inviata al Consiglio Direttivo.

Il Socio che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, per comportamento contrario ad esso ed alla Legge, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri o causino gravi turbamenti fra i membri stessi, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea nella prima adunanza utile, con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Può essere escluso dall'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, il Socio che non risulti più iscritto al Registro Nazionale e/o che non svolga più attività di volontariato in favore dell'Associazione e/o che non versi la quota associativa, ove dovuta, nei termini stabiliti.

Contro il provvedimento di esclusione, il Socio escluso ha un termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione del provvedimento stesso per fare ricorso all'Assemblea, che deciderà motivatamente ed inappellabilmente, in sede associativa, entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione del ricorso.

Art. 10 – Volontariato e attività di volontariato

Il Socio volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di Socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Al Socio volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

I Soci che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del CTS.

Art. 11 – Organi sociali

Sono organi di ADMO Veneto:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, co. 2, c.c., salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni dell'ufficio, regolarmente documentate e preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo.

E' ammessa la possibilità che le adunanze degli Organi collegiali dell'Associazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i membri possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, poter visionare o ricevere documentazione e poterne trasmettere; verificandosi tali

presupposti, gli organi collegiali si considerano tenuti nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante.

Art. 12 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l'organo sovrano; è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Soci, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di cinque deleghe per ogni Socio.

I voti solo palesi tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e riportato nell'apposito libro.

Art. 13 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ha le seguenti attribuzioni:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio preventivo;
- approva l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione dei Soci;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti ad essa dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Art. 14 – Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea viene convocata dal Presidente e si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea può essere, inoltre, convocata, quando se ne ravvisi la necessità, su richiesta motivata del Presidente o su richiesta firmata da almeno un ventesimo dei Soci.

La convocazione dell'Assemblea può essere fatta tramite pubblicazione sul sito internet dell'Associazione e/o con ogni mezzo idoneo a verificarne la ricezione da parte del destinatario, al recapito risultante dal libro dei Soci. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del

giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno. La convocazione dell'Assemblea deve essere inviata almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione, in prima convocazione, con la presenza di un terzo dei Soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie con il voto favorevole dei due terzi dei Soci presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ dei Soci.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero dispari di membri, compreso tra 5 e 11, secondo le determinazioni dell'Assemblea che procede alla sua elezione, eletti dall'Assemblea tra i Soci.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e tutte le volte che le circostanze lo esigano o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti. La convocazione deve essere effettuata con i mezzi di comunicazione possibili e disponibili, con l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno da comunicarsi in tempo utile affinché i componenti del Consiglio Direttivo ne siano informati 5 giorni prima della riunione; 3 giorni prima in caso di urgenza.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge o per statuto di competenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, provvede a:

- amministrare l'Associazione;
- attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- eleggere tra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente e l'eventuale Segretario;

- predisporre il bilancio di esercizio, l'eventuale bilancio preventivo e, se previsto, il bilancio sociale, sottoporli all'approvazione dell'Assemblea e curare gli ulteriori adempimenti previsti per legge;
- approvare i regolamenti interni, salvo quando disposto dall'art. 13 del presente statuto;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- coordinare l'attività della Associazione, promuovendo le iniziative più appropriate ed opportune per il raggiungimento degli scopi sociali;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- determinare la quota associativa annuale;
- essere responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- accogliere e rigettare le domande degli aspiranti Soci;
- nominare i delegati al Consiglio Nazionale di "Associazione Donatori Midollo Osseo e cellule staminali emopoietiche ODV Nazionale".

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui, nel corso di un mandato, vengano a mancare uno o più componenti del Direttivo, si procede alla loro sostituzione mediante cooptazione. I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri.

Qualora, durante un mandato, venga a mancare la maggioranza dei componenti, decade l'intero Consiglio Direttivo e deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea, perché provveda alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 16 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissione o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione nel nuovo Consiglio Direttivo.

Spetta al Presidente, in via meramente esemplificativa e non tassativa:

- a) sorvegliare il buon andamento dell'Associazione, curarne l'osservanza dello Statuto e promuoverne la riforma, qualora si renda necessario;
- b) curare le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative dell'Associazione;
- c) curare l'attuazione del piano annuale di attività dell'Associazione;
- d) amministrare i fondi dell'Associazione per la realizzazione dei programmi, in ottemperanza dell'indirizzo dell'Assemblea e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) vigilare su tutto il complesso andamento organizzativo e amministrativo dell'Associazione;
- f) assumere, nei casi di necessità e di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva, che dovrà essere convocata entro i 20 (venti) giorni successivi;
- g) curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- h) convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci;
- i) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente dell'Associazione in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dal Presidente, in tutte le fattispecie di sua competenza nonché nelle occasioni e negli eventi di natura istituzionale.

Di fronte a terzi, la firma del Vicepresidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Art. 17 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del CTS.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal CTS all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 – Personale retribuito

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del CTS.

Art. 19 - Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del CTS e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto, entro il 31 di marzo, dal Presidente, che lo sottopone ad approvazione del Consiglio Direttivo, entro il 30 di aprile di ogni anno.

Il bilancio viene approvato dall'Assemblea entro il 31 di maggio e depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 20 – Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del CTS, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 21 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, comma 1, del CTS sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 22 - Comitato scientifico

Per la consulenza tecnico scientifica, l'Associazione di avvale del Comitato scientifico di "Associazione Donatori Midollo Osseo e cellule staminali emopoietiche ODV Nazionale" o del proprio Comitato Scientifico, ove costituito, e dei primari dei Centri Donatori della Regione del Veneto.

Art. 23– Sedi secondarie

Come previsto dall'art. 2 del presente Statuto, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, l'Associazione può costituire delle sedi secondarie sul territorio della Regione Veneto.

La costituzione di una sede secondaria viene autorizzata dal Presidente e ratificata dal Consiglio Direttivo. Nelle more della ratifica la nuova sede secondaria può iniziare l'attività non appena ricevuta l'autorizzazione del Presidente.

Le sedi secondarie, per quanto riguarda finalità, svolgimento delle attività, iscrizioni dei Soci, devono attenersi alle disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e a quanto deliberato dagli organi sociali.

All'apertura di una sede secondaria, il Consiglio Direttivo nomina un referente, che potrà, in qualsiasi momento revocare per gravi motivi; al suo posto può nominare provvisoriamente un sostituto in attesa delle decisioni del Consiglio Direttivo.

L'unico soggetto autorizzato a stipulare accordi o assumere obbligazioni in nome e per conto dell'Associazione è il Presidente e, su eventuale delega, il referente della sede secondaria.

Il referente della sede secondaria è delegato alla gestione economica della stessa. Per ogni sede è ammessa l'apertura di un conto corrente bancario da parte del Presidente.

Salvo specifica autorizzazione del Presidente, non sono ammesse spese non destinate alla gestione ordinaria della sede secondaria.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il referente della sede operativa presenta al Presidente un rendiconto dell'attività svolta, secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo.

Ogni iniziativa, manifestazione o comunicazione verso i terzi, come lettere, fax, interviste, comunicati stampa, ecc., dovranno essere preventivamente autorizzate dal Presidente.

Per l'informazione e la divulgazione delle attività dell'Associazione può essere impiegato solo il materiale approvato dal Consiglio Direttivo.

Il referente della sede secondaria svolge le proprie funzioni a titolo volontario e gratuito; la qualifica di referente è compatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Art. 24 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del CTS.

Art. 25- Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- libro dei Soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, ove nominato, dell'Organo di Controllo, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede dell'organizzazione, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 26 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto e nei regolamenti interni, si fa riferimento alle normative in materia di volontariato, al Codice Civile ed ai principi dell'ordinamento giuridico.

Art. 27 – Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al RUNTS, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del CTS, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di "onlus di diritto" cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del CTS.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.